

Aspetti fiscali e sanzionatori degli strumenti alla luce del common reporting standard

Antonio Cattaneo
Ezio Este

Milano, 14 novembre 2018

Agenda

- **Profili fiscali**
- **Lo scambio automatico di informazioni: il Common Reporting Standard (CRS)**
- **Profili sanzionatori**

Agenda

- **Profili fiscali**
- **Lo scambio automatico di informazioni: il Common Reporting Standard (CRS)**
- **Profili sanzionatori**

Piani di azionariato diffuso ai dipendenti

Forma di retribuzione ed incentivazione dei dipendenti di una società.

Attraverso i piani di azionariato diffuso i dipendenti acquistano il diritto - facoltà di sottoscrivere, gratuitamente o a titolo oneroso, le azioni della società stessa.

Informativa ai dipendenti (anche per gli aspetti fiscali)


Piani di azionariato diffuso ai dipendenti

ALCUNI TIPI

- **Stock Purchase** -> il dipendente ha la facoltà di acquistare immediatamente le azioni della società ad un dato prezzo, solitamente di favore e con possibilità di dilazione;
- **Stock options** -> al dipendente vengono assegnati, periodicamente e a titolo gratuito, diritti di opzione ad acquistare o sottoscrivere le azioni della società, in data certa e futura a ad un prezzo determinato;
- **Stock Grant** - > al dipendente vengono attribuite le azioni della società a titolo gratuito;
- **ESPP** (Employee stock purchase plan), **RSU** (Restricted stock units), ecc...

Piani di azionariato diffuso ai dipendenti

Stock Grant: il processo e i profili fiscali connessi



Comunicazione da parte della società che sono state assegnate un certo numero di azioni al dipendente

Nessun adempimento in capo al dipendente;
Informativa da parte della società – il piano;
Lettera di assegnazione;

Le azioni non sono ancora giuridicamente di proprietà del dipendente

Momento da cui le azioni diventano giuridicamente di proprietà del dipendente


Reddito di lavoro dipendente;
Capital Gain (eventuale);

Il detentore può tenerle, venderle o trasferirle

Monitoraggio fiscale
Dividendi
Capital gain

Piani di azionariato diffuso ai dipendenti

Stock Option – Profili fiscali connessi



Redditi di lavoro dipendente

Art. 51 DPR 917/1986 TUIR

Comma 1 Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Art. 9 Determinazione dei redditi e delle perdite TUIR

Comma 4. Il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

Redditi di lavoro dipendente

Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Comma 2. *Non concorrono a formare il reddito:*

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (**euro 2.065,83**), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

Comma 2-bis Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché' a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Redditi di lavoro dipendente

Il caso delle RSU



Vesting

- Tassazione in busta paga (aliquota progressiva);
- Non assoggettamento a contributi previdenziali;
- Fornire al dipendente un prospetto informativo con le modalità di conteggio utilizzate


Redditi di lavoro dipendente

Come possono essere pagate le imposte?

- Ipotizzando che il reddito di lavoro sconta un'aliquota marginale di circa il 45% (irpef e addizionali);
- Vengono vendute contestualmente al momento del vesting circa il 45% delle azioni assegnate;
- In questo modo il dipendente assegnatario non subisce variazioni sullo stipendio netto percepito;
- Rimangono, quindi di proprietà del dipendente circa il 55% delle azioni assegnate;
- Tale operazione di vendita deve essere dichiarata nel Modello Unico a cura del dipendente;

45%

55%



**DAL MOMENTO DEL VESTING DECORRONO
GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI IN CAPO AL
DETENTORE DELLE AZIONI**

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Artt. 67 e 68 DPR 917/1986 TUIR

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il costo di acquisto.

Prezzo di vendita	-
Costo di acquisto	=
Plusvalenza / Minusvalenza	

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Articolo 67 Redditi diversi

Comma 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Qualificazione del reddito

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Articolo 68 Plusvalenze

Comma 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.

Determinazione della base
imponibile

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Alcune indicazioni

- Imposta sostitutiva al 26%
- Il tasso di cambio di riferimento
- Riporto delle minusvalenze
- Il metodo LIFO

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Imposta sostitutiva al 26%

- Fino al 31/12/2011 → 12,50%
- 1/1/2012 – 30/6/2014 → 20%
- 1/7/2014 – oggi → 26%

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Riporto delle minusvalenze

Articolo 68 Plusvalenze

Comma 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Redditi di natura finanziaria (capital gain)

Il metodo LIFO

Articolo 67 Redditi diversi

Comma 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente

Redditi di capitale (dividendi)

Artt. 18 e 44 DPR 917/1986 TUIR

Utili derivanti dalla partecipazione al capitale a al patrimonio delle società
[...]

I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti [...] sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi

Redditi di capitale (dividendi)

Alcune note

- Principio di tassazione e convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - <http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html>
 - Articolo 10
- W8 ben (residenza e beneficiario effettivo)
- Concetto di Netto Frontiera
- Imposta sostitutiva con aliquota del 26%;
- Form-1042s

Monitoraggio fiscale

DL 28.6.1990 n.167

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

DL 6.12.2011 n. 201

- Istituzione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE);
- Bollo
- Aliquota 0,2 %

Monitoraggio fiscale

Profili soggettivi

devono compilare l'rw per monitoraggio attività e investimenti detenuti all'estero

- persone fisiche
- enti non commerciali (come i trust) e associazioni
- società semplici

- 
- Titolari di diritti reali
 - Delegati al prelievo o alla movimentazione

fiscalmente residenti in Italia

Monitoraggio fiscale

Profili soggettivi

fiscalmente residenti in Italia

ART. 2 - D.P.R. 917 del 1986 (TUIR)

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Monitoraggio fiscale

Profili soggettivi

fiscalmente residenti in Italia

ART. 2 - D.P.R. 917 del 1986 (TUIR)

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Monitoraggio fiscale

Profili oggettivi:

cosa monitorare

INVESTIMENTI



- Diritti immobiliari
- Oggetti preziosi e opere d'arte
- Imbarcazioni e altri beni mobili registrati (rileva la normativa interna)

ATTIVITA' FINANZIARIE



- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri
- Obbligazioni estere e titoli similari
- Titoli pubblici italiani emessi all'estero
- Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (anche quote di OICR esteri)
- Valute estere
- Conti correnti e depositi bancari esteri
- Contratti di natura finanziaria con controparti non residenti (finanziamenti, pct, polizze assicurazione)
- Contratti derivati
- Metalli preziosi allo stato grezzo monetato
- Stock option e simili
- Forme di previdenza complementare estere

Agenda

- **Profili fiscali**
- **Lo scambio automatico di informazioni: il Common Reporting Standard (CRS)**
- **Profili sanzionatori**

Common Reporting Standard

Lo scambio automatico di informazioni

- FACTA (*Foreign Account Tax Compliance Act*)
 - USA (2010)
 - Entrata in Vigore per l'Italia: 1° luglio 2014
- OCSE
 - Approvato nel 2014
 - Set procedurale per la due diligence fiscale
 - Adesione di 101 stati (fra cui Svizzera, Isole Cayman, Bahamas...)
 - A livello UE: direttiva 2014/107/UE
 - Entrata in vigore 1 gennaio 2016

Common Reporting Standard

Cosa prevede il CRS: il ruolo degli intermediari finanziari

- le informazioni finanziarie saranno ricevute ora dalle Autorità fiscali degli Stati aderenti in formato elettronico, con **periodicità annuale**, e in **modo automatico**;
- saranno oggetto di comunicazione le informazioni finanziarie relative ad ogni conto finanziario intrattenuto presso una giurisdizione partner e intestato a persone fisiche o entità (società, fondazioni, trust) di cui una o più persone fisiche risultino “titolari effettivi” ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio (c.d. look-through approach), nonché i beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario;

Common Reporting Standard

in relazione ad ogni conto finanziario saranno forniti,


- gli estremi identificativi della persona oggetto di comunicazione (ad esempio, nome, indirizzo, Stato di residenza, codice fiscale),
- Gli estremi identificativi del conto finanziario (tra cui, numero di conto ed estremi identificativi dell'intermediario finanziario);

Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate riguardano non solo i redditi di capitale (cedole, interessi e dividendi) ma anche i saldi di conto e i corrispettivi delle vendite e riscatti degli strumenti finanziari.

Common Reporting Standard

A seguito dell'adozione del *Common Reporting Standard*, l'Italia riceverà quindi le informazioni relative alle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, e, reciprocamente, trasmetterà le medesime informazioni agli altri Paesi *partner* in relazione ai rispettivi residenti.

Common Reporting Standard



Roma, 15-12-2017

Codice Fiscale: [redacted]
Periodo d'imposta: 2016
Id. comunicazione: [redacted]
Codice atto [redacted]



MBPA/PAC/0037/2016
0009
PEP702927AC001000A 01 GE02
12436218 MXA13452011422
DCOP1070Z 79 1 H

Gentile Contribuente,

desideriamo informarla che abbiamo riscontrato un'anomalia relativa alla sua dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016 in base ai dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il *Common Reporting Standard* (CRS).

In particolare, lei è risultato titolare di alcune attività finanziarie all'estero che non sarebbero state indicate nell'apposito quadro RW del modello dichiarativo, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990).

Inoltre, qualora lei abbia percepito nel 2016 anche redditi (interessi, dividendi e altri proventi) derivanti dalle medesime attività detenute all'estero, essi andavano indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016, ad eccezione di quelli già eventualmente tassati alla fonte in via definitiva.

Per regolarizzare la sua posizione può presentare una dichiarazione dei redditi integrativa avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e pagando le eventuali maggiori imposte dovute, i relativi interessi, e le sanzioni ridotte in funzione della tempestività con cui effettuerà la regolarizzazione (le raccomandiamo di indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra).

Per ulteriori informazioni o per comunicarci eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, potrà contattare la Direzione Provinciale competente per il suo domicilio fiscale.

Invece, se non ritiene corrette le informazioni pervenute dall'estero oppure se ha già assolto agli obblighi dichiarativi, anche per il tramite di una banca o di altro operatore finanziario italiano, non tenga conto di questa lettera.

Cordiali saluti

Aldo Polito

Agenda

- **Profili fiscali**
- **Lo scambio automatico di informazioni: il Common Reporting Standard (CRS)**
- **Profili sanzionatori**

Profili sanzionatori

Sanzioni

Datore di lavoro
(sostituto di imposta)

Dipendente
(Detentore delle azioni)

- Per ritenute non operate (e non versate)
- Profili penali ?

- per omessa presentazione della dichiarazione
- Per omesso monitoraggio fiscale (RW)
- Per le imposte patrimoniali (IVAFE)

Profili sanzionatori – datore di lavoro

Sanzioni amministrative

- In capo allo società
- Omessa ritenuta alla fonte
- Dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) infedele
- Errata compilazione del modello CU

Sanzioni penali

- In capo all'amministratore
- Al superamento di determinate soglie

Profili sanzionatori – in capo al dipendente

Sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione

- Redditi di capitale e capital gain
- RM e RT
- Sanzione del 120% sulle imposte dovute (90% per dichiarazione omessa/infedele aumentata di 1/3 in quanto redditi esteri) con minimo di 250 euro;
- Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, la sanzione è pari al 60% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro;
- Qualora non siano dovute imposte la sanzione è pari a 250 euro;
- Minimi edittali

Profili sanzionatori – in capo al dipendente

Sanzioni per omessa presentazione quadro RW

- Sanzione autonoma;
- Sanzione dal 3% al 15% del valore omesso nel quadro RW;
- La sanzione è raddoppiata per gli investimenti detenuti in paradisi fiscali (non white list)

Sanzioni per RW tardivo (presentato entro 90 giorni la scadenza)

- Euro 250

Profili sanzionatori – in capo al dipendente

Sanzioni per omesso versamento delle imposte patrimoniali

- IVIE e IVAFE
- Sanzione per omesso versamento del 30%
- Non rileva l'aumento di 1/3

Profili sanzionatori e ravvedimento operoso

Il Ravvedimento operoso

- Non devono essere iniziate attività di accertamento (ok Questionari)
- Per il quadro RW deve essere stata presentata in ogni caso una dichiarazione. Non basta la CU (anche 730)
- Entro il periodo di accertamento (5 anni + 1 per redditi e attività estere)

Profili sanzionatori e ravvedimento operoso

Il Ravvedimento operoso

la sanzione, **rispetto al minimo applicabile**, è ridotta a

Riduzione	Condizioni
1/10	nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto , se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
1/9	se la regolarizzazione delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso
1/8	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

Profili sanzionatori e ravvedimento operoso

Il Ravvedimento operoso

la sanzione, **rispetto al minimo applicabile**, è ridotta a

Riduzione	Condizioni
1/7	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
1/6	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
1/5	un quinto , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell' articolo 24, della L. 4/1929 (PVC)

Profili sanzionatori e ravvedimento operoso

Il Ravvedimento operoso

la sanzione, **rispetto al minimo applicabile**, è ridotta a

Riduzione	Condizioni
1/10	per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

Profili sanzionatori e ravvedimento operoso

Il Ravvedimento operoso per il quadro RW

Riduzione	Condizioni
1/9 di € 258	Se presentato entro i 90 giorni
1/8*	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva
1/7*	Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione;
1/6*	Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione;
1/5*	Oltre il termine precedente e fino a contestazione;

* Riferito ai minimi edittali del 3% (o 6% per Paesi Black list)